

**Nel periodo natalizio effettueremo il consueto orario:
dal lunedì al venerdì – dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00**

DMZ AGGIORNA N. 222 DEL 13 DICEMBRE 2023

OMAGGI NATALIZI A TERZI: REGOLE FISCALI PER LE IMPRESE

Nel DMZ Aggiorna di oggi si prosegue l'argomento relativo alle regole fiscali degli omaggi natalizi a terzi di beni alla cui produzione o vendita non è diretta l'attività di impresa.

Imprese:

Nel caso di omaggi a terzi - effettuati da imprese - che consistono in beni alla cui produzione o vendita non è diretta l'attività esercitata:

- **Aspetti IVA** – Valgono le regole previste per le spese di rappresentanza:
 - Iva totalmente detraibile se il valore unitario dell'omaggio è pari o inferiore a 50 euro;
 - Iva totalmente indetraibile se il valore unitario dell'omaggio è superiore a 50 euro;
 - la successiva cessione gratuita è operazione non soggetta IVA ex art. 2 comma 2 nr. 4 DPR 633/72; non è necessario emettere fattura, ma è consigliabile accompagnare l'omaggio con documento di trasporto al fine di documentarne la consegna e la finalità (cessione a titolo gratuito – omaggio).

- **Aspetti reddituali** – Valgono le regole previste per le spese di rappresentanza:
 - costo totalmente deducibile se il valore unitario dell'omaggio è pari o inferiore a 50 euro;
 - se il valore unitario dell'omaggio è superiore a 50 euro, la spesa è deducibile se rispondente ai requisiti di inerenza; l'ammontare delle spese è deducibile in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo di imposta, come segue:
 - a) 1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
 - b) 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
 - c) 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

- **Aspetti IRAP:**
 - soggetti IRES (o che hanno optato per la determinazione IRAP secondo le regole previste per i soggetti IRES): deducibili IRAP al 100%;
 - soggetti IRPEF (società di persone - IRAP a "metodo fiscale"): indeducibili ai fini IRAP.

Lo Studio resta a completa disposizione